

Nascono le società benefit, mix di scopi economici e sociali

Pagina a cura
DI BRUNO PAGAMICI

Nasce la società con il bollino B. Si tratta della «Società benefit», introdotta nel nostro ordinamento dai commi 376-384 della legge di stabilità 2016. L'innovazione del legislatore nazionale, spinto dalle crescenti preoccupazioni economiche, ambientali e sociali, consente all'Italia di essere il primo paese in Europa ad avere riconosciuto alle società benefit la veste di imprese «profit» che possono esercitare una qualsiasi attività economica, distribuire utili e contemporaneamente conseguire scopi benefici a favore della collettività. Il legislatore ha dunque avviato un necessario percorso di innovazione economica che riguarda anche i modelli d'impresa, nella direzione della sostenibilità. Oltre a perseguire il profitto, le società benefit dovranno perseguire finalità sociali adottando una gestione responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse. Accanto alla denominazione sociale, potranno essere introdotte le parole «Società benefit», ma per evitare che venga sfruttato indebitamente tale «marchio» per ragioni di immagine senza rispettare i requisiti, sarà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato a vigilare sull'operato di tali aziende.

Un intervento per favorire lo sviluppo. Il legislatore della legge di stabilità 2016 ha voluto la diffusione nel nostro ordinamento di società che abbiano l'obiettivo non solo di realizzare profitti, ma anche di migliorare l'ambiente naturale e sociale nel quale operano, partendo dal presupposto che oggi per generare sviluppo, la produzione di valore economico e quella di valore sociale vanno necessariamente tenute insieme. La manovra (commi 376-384) detta infatti una serie di disposizioni finalizzate a promuovere la costituzione di una nuova figura societaria, la società benefit, che nell'esercizio di un'attività economica a scopo di lucro persegua anche una o più finalità di «beneficio comune». Con tale termine si intende il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica della società benefit, di uno o più effetti positivi, o la ridu-

I caratteri delle società benefit	
Cosa sono le società benefit (Sb)?	Sono aziende «for profit» che per statuto devono creare valore non solo per gli azionisti ma anche per la società nel suo complesso
La Sb deve avere un particolare oggetto sociale?	La società può svolgere qualsiasi attività economica e deve indicare nell'oggetto sociale le finalità di «beneficio comune»
Come cambia la denominazione sociale della Sb?	Può essere introdotto, accanto alla denominazione sociale, il termine «Società benefit» o «Sb», che può essere utilizzata nei titoli emessi, nei documenti e nelle comunicazioni verso terzi
Qual è la policy aziendale della Sb?	La società deve operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse»
Le SB possono distribuire dividendi ai soci?	Le Sb sono libere di pagare dividendi ai soci ma dovranno «destinare una parte delle proprie risorse gestionali a finalità sociali»
L'amministrazione è diversa dalle aziende tradizionali?	I dirigenti della Sb hanno gli stessi ruoli delle aziende tradizionali, ma sono anche tenuti a verificare che determinati standard siano rispettati. Le Sb devono essere amministrate in modo da bilanciare gli interessi dei soci e il perseguimento delle finalità di beneficio comune. Le decisioni devono essere prese in considerazione degli effetti non solo sul patrimonio ma anche su lavoratori, comunità e ambiente

zione degli effetti negativi, su una o più delle seguenti categorie: persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse.

Un fenomeno non solo italiano. Nel mondo attualmente sono sempre più numerosi gli esempi di forme di impresa che, con molteplici modalità e diversi gradi di intensità, affiancano attività di natura commerciale ad altre di natura sociale (processo di convergenza dei soggetti «for profit» verso la sfera «non profit») oppure, viceversa, imprese che assumono missioni sociali ma producono al contempo un reddito da attività commerciale per poter perseguire le proprie finalità, nell'ambito di un processo di ibridazione di soggetti «non profit» verso la sfera «for profit».

Le forme giuridiche. Le società benefit possono essere costituite in una qualsiasi forma giuridica prevista nel codice civile, potendo adottare la veste di società di persone, di società capitali e anche di cooperative. La società benefit non costituisce pertanto, dal punto di vista giuridico, un nuovo tipo di società, ma si concretizza in un'impresa che persegue finalità sociali, pur mantenendo a pieno lo scopo lucrativo.

In questo la società benefit si differenzia dall'impresa sociale, alla quale è vietata in forma sia diretta che indiretta la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.

I caratteri della Sb. Tali società dovranno dichiarare nel proprio oggetto sociale che tipo di ricadute positive avrà la loro azione sul territorio e sulla comunità dove operano, vincolando quindi in tal senso le decisioni degli amministratori. Si tratta quindi di una società che si caratterizza:

- per la peculiarità del proprio oggetto sociale che deve indicare le finalità di «beneficio comune»;
- per essere amministrate in modo da bilanciare gli interessi dei soci e il perseguimento di finalità sociali;
- per la possibilità di introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione «Sb» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi;
- per l'obbligo di operare «in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali,

enti e associazioni e altri portatori di interesse».

Le società benefit non devono essere confuse con le imprese sociali, le quali, in maniera volontaria perseguono un fine sociale che è core rispetto all'attività imprenditoriale messa in campo (e possono operare solo in determinati settori, dall'assistenza sociale, all'istruzione, alla tutela dei beni culturali). Le società benefit, invece, all'interno della loro attività economica devono perseguire uno o più effetti positivi o ridurre gli effetti negativi su una o più categorie di soggetti. Pertanto, non necessariamente la società deve produrre impatti positivi ma è sufficiente che essa limiti le esternalità negative che è in grado di generare attraverso la sua attività principale, che rimane quella di natura economica.

La distribuzione dei dividendi. Le società benefit sono libere di pagare dividendi, ma dovranno «destinare una parte delle proprie risorse gestionali ed economiche al benessere di persone e comunità, alla conservazione e al recupero di beni del patrimonio artistico e archeologico, alla diffusione e al sostegno delle attività culturali e sociali nonché di enti ed associazioni con finalità rivolte alla collettività e al benessere sociale».

L'amministrazione. Nelle società benefit i dirigenti hanno gli stessi ruoli che avrebbero nelle aziende tradizionali, ma sono anche tenuti a verificare che determinati standard siano rispettati e che l'azienda sia produttrice dell'impatto sociale materialmente positivo. Le decisioni degli amministratori, infatti, devono essere prese in considerazione degli effetti non solo sul patrimonio ma anche sulle altre componenti aziendali interessate, come i lavoratori, la comunità e l'ambiente.

La relazione annuale. Per garantire la trasparenza del proprio operato, la società benefit sarà tenuta a redigere annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario, e che include:

- la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- la valutazione dell'impatto generato utilizzando uno standard sviluppato da un ente terzo (per escludere eventuali conflitti di interesse) che dovrà rendere noti i criteri, l'identità dei propri amministratori e le proprie fonti di entrate;
- una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

La relazione annuale dovrà essere pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente.

I vertici aziendali saranno tenuti a bilanciare l'interesse dei soci, il «beneficio comune» e gli interessi della comunità di riferimento, dell'ambiente e degli altri «portatori di interessi» definiti dallo statuto.

In caso di inadempimento, poiché fra l'altro queste società potranno fregiarsi del titolo di «società benefit» (di fatto avendone un ritorno in termini di immagine e reputazione), scatteranno le sanzioni previste dalle leggi sulla responsabilità degli amministratori. A vigilare sull'operato delle aziende per evitare che sfruttino il «marchio» di benefit corporation per ragioni di immagine, senza rispettare i requisiti, sarà l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.